

REGOLAMENTO GRUPPO PICCOLA INDUSTRIA UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - Costituzione e Scopi

Nell'ambito dell'Unione Industriali Napoli e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Piccola Industria, come previsto dall'articolo 15 dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli con lo scopo di tutelare le imprese di minori dimensioni quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il Gruppo Piccola Industria concorre, nel suo ruolo di proposta, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e di intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi indicati all'art. 2 dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle PI, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive.

Art. 2 - Attività

Il Gruppo Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo:

- concorre, nell'ambito delle linee politiche dell'Associazione e d'intesa con la stessa, alla realizzazione degli scopi associativi, con particolare riferimento alle istanze specifiche delle imprese di minori dimensioni;
- integra la rappresentanza e analizza l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- stimola nelle PI la consapevolezza della loro funzione nell'economia ed in ambito associativo;
- monitora ed analizza i bisogni di rappresentanza delle imprese di minori dimensioni nelle specifiche realtà locali;
- realizza ogni iniziativa atta a tutelare, promuovere e diffondere i valori tipici delle PI;
- esamina i problemi specifici delle PI, elaborando eventuali proposte agli Organi dell'Associazione, promuovendone la realizzazione;
- svolge tutte le attività utili a tutelare in ambito territoriale gli interessi delle imprese di minori dimensioni;
- sottopone agli organi regionali e nazionali di Piccola Industria temi e problemi specifici;
- istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole tematiche.

TIOLO SECONDO PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 3 - Definizione

Si considerano appartenenti al Gruppo Piccola Industria, nei termini di cui all'art. 15 dello Statuto, i rappresentanti delle imprese o gruppi di imprese, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercitano un'attività economica con un organico complessivo inferiore a 50 persone ed un fatturato o totale attivo del bilancio annuale, complessivo, non superiore a 10 milioni di euro.

Detti limiti si intendono anche per le imprese appartenenti ad un gruppo che fa capo ad un medesimo soggetto, sulla base della documentazione presentata dallo stesso.

Non sono considerate piccole imprese le unità locali, che pur avendo organico complessivo inferiore a 50 persone e fatturato o totale attivo del bilancio annuale,

complessivo, non superiore a 10 milioni di euro, appartengono a società che complessivamente superino tali limiti.

Sono considerate piccole imprese i consorzi d'impresе, se il numero complessivo dei lavoratori delle imprese consorziate è inferiore alle 50 unità e il fatturato o totale attivo del bilancio annuale, complessivo, non supera i 10 milioni di euro.

Le imprese associate sono classificate piccole imprese in base ai dati forniti con autocertificazione, secondo le modalità fissate dall'Associazione.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

Art. 4 - Organi

Sono organi del Gruppo Piccola Industria:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti

Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo Piccola Industria in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi di competenza dell'esercizio precedente all'atto della votazione, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo, su parere conforme del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno e ad essa si applicano, le norme previste dall'art. 8 per l'Assemblea dell'Unione.

La convocazione è fatta con avviso inviato, anche per via telematica con conferma di recapito, almeno 10 giorni prima, ridotti a 5 in caso di urgenza. La riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria con richiesta al Presidente da parte del Consiglio Direttivo o da tanti soci che detengano complessivamente almeno il 20% dei voti totali.

E' prevista l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente comma, in caso di inerzia del Presidente, trascorsi invano 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea.

Sono ammesse integrazioni all'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori: se richiesta dal 50% dei voti presenti in Assemblea, che rappresentino almeno il 20% di quelli totali.

L'Assemblea è validamente costituita se risulta presente o rappresentato almeno il 20% dei voti esercitabili spettanti alle imprese associate. Nessun quorum è più necessario trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

Nel calcolo del quorum, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.

Ciascun socio in regola con gli obblighi statutari ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese associate attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale dell'Associazione. Non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice senza tener conto di astenuti e schede bianche. Sono previsti quorum deliberativi speciali:

1. per le modifiche regolamentari: maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili;
2. per lo scioglimento del Gruppo: maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

Art. 6 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Piccola Industria;
- b) eleggere il Presidente e due Vice Presidenti dallo stesso indicati;
- c) eleggere i dieci componenti del Consiglio Direttivo;
- d) indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del Gruppo Piccola Industria;
- e) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- f) decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo Piccola Industria, che deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Generale dell'Unione Industriali Napoli;
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o anche dai Soci.

Art. 7 - Modalità di votazione

Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti le persone, previa nomina di due scrutatori proposti dal Presidente e scelti tra i membri dell'Assemblea.

Per garantire la segretezza dei voti assembleari è opportuno frazionare i voti assembleari spettanti a ciascun socio.

Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, che in ogni caso non deve essere superiore a due ore.

In tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione.

Le votazioni a scrutinio palese si svolgono peralzata di mano, chiamando in sequenza favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le modifiche regolamentari e lo scioglimento del Gruppo sono approvate con voto palese, su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i componenti votanti, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.

I componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

La proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

Art.8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo Piccola Industria, da due Vice Presidenti e da un numero di dieci componenti eletti dall'Assemblea.

I Vice Presidenti ed i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di tre mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo Piccola Industria in qualità di invitato.

Partecipano al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Rappresentanti PI nominati dalla componente negli Organi PI confederali.

I Rappresentanti aggiuntivi del Gruppo Piccola Industria in Consiglio Generale sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ad integrazione dei componenti elettivi dello stesso.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente in considerazione dei temi dell'ordine del giorno.

Art. 9 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo Piccola Industria;
- b) coadiuvare il Presidente nello sviluppo dei progetti e nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di attività;
- c) promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo Piccola Industria da sottoporre ai competenti organi dell'Unione;
- d) nominare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo Piccola Industria nelle varie componenti dell'Unione Industriali Napoli, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni. I rappresentanti aggiuntivi nominati dal Gruppo Piccola Industria nel Consiglio Generale dell'Unione Industriali Napoli durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli anni dispari così come definito nell'art. 9 dello Statuto dell'Unione Industriali Napoli;
- e) su proposta del Presidente, istituire, se necessario, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari tematiche di interesse generale o per la realizzazione di iniziative specifiche per la PI scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo tra le aziende associate al Gruppo ed affidate ai singoli componenti il Consiglio Direttivo del Gruppo Piccola Industria;
- f) determinare gli indirizzi di massima per tutti i componenti di emanazione PI negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni. Gli stessi dovranno fornire preventivamente tutte le indicazioni o le informazioni che possono avere una rilevanza nella difesa degli interessi delle PI;
- g) deliberare le proposte di modifica del Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 10 - Costituzione, convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno sei volte l'anno mediante avviso scritto - anche posta elettronica - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato in via straordinaria, se richiesto al Presidente da parte di 1/3 dei suoi componenti.

Se il Presidente non procede entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio è autoconvocato.

Nei casi di convocazione straordinaria e di auto convocazione, la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun componente il Consiglio Direttivo.

Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno:

- a. di iniziativa del Presidente: fino a 24 ore prima, con esclusione, in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche regolamentari e scioglimento;
- b. in apertura dei lavori se richiesta da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente comma;
- c. ad inizio di ogni anno solare il Presidente comunica un calendario delle riunioni ordinarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza tenendo conto degli astenuti e schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza, con esclusione delle riunioni che possono prevedere votazioni a scrutinio segreto.

Il voto non è delegabile.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente del Gruppo Piccola Industria è eletto dall'Assemblea ordinaria degli anni dispari e dura in carica due anni ed è rieleggibile per un successivo biennio a quello della prima elezione.

Sono competenze distintive del Presidente:

- rappresentare il Gruppo negli organi direttivi dell'Unione Industriali Napoli, di cui è Vice Presidente di diritto;
- rappresentare, altresì, a tutti gli effetti il Gruppo Piccola Industria presso tutti gli organismi esterni all'Unione Industriali Napoli;
- convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- coordinare il lavoro del Consiglio Direttivo e verificare l'attuazione delle sue deliberazioni;
- predisporre la relazione sull'attività del Gruppo Piccola Industria da presentare all'Assemblea annuale;
- nello svolgimento delle sue funzioni può delegare in sua rappresentanza i Vice Presidenti;
- proporre al Consiglio Direttivo le eventuali nomine dei rappresentanti del Gruppo Piccola Industria nelle varie componenti dell'Unione Industriali Napoli, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione di Piccola Industria nonché in organismi esterni.

Art. 12 - Procedura di elezione del Presidente di Piccola Industria, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Direttivo

Può candidarsi alla carica di Presidente del Gruppo Piccola Industria ogni rappresentante delle imprese avente i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che abbia responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza – la quale deve avere il completo inquadramento e che sia in regola con gli obblighi statuari.

A tal fine, l'Assemblea elettiva deve aver luogo in data compresa tra il 1° marzo ed il 31 maggio degli anni dispari.

Il candidato Presidente non potrà contemporaneamente candidarsi anche alla carica di Consigliere e Vice Presidente.

L'elezione è preceduta da una consultazione della base associativa condotta, con ampia discrezionalità di procedura, dalla Commissione di designazione dell'Unione.

La Commissione, sollecitando le eventuali candidature, deve avviare i lavori delle consultazioni almeno un mese prima dalla data, individuata dal Consiglio Direttivo, dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

I candidati, una volta formalizzata la propria candidatura, possono diffondere, esclusivamente all'interno del sistema associativo, i contenuti degli indirizzi programmatici che intendono perseguire nel corso del mandato. La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni. Vengono, comunque, sottoposti al voto dell'Assemblea i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Direttivo del Gruppo.

Il candidato e/o i candidati alla Presidenza indicheranno in Assemblea prima del voto il proprio programma ed i Vice Presidenti.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

L'elezione del Presidente comporta l'automatica approvazione di programma e Vice Presidenti.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo le candidature devono pervenire per iscritto, per tramite della Segreteria GPI, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea.

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alle schede di votazione.

Il numero dei candidati deve essere sempre superiore a quello degli eligendi.

Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

Per le disposizioni generali sui sistemi di votazione e per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto ed al Regolamento di attuazione dell'Unione.

Art. 13 - Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo Piccola Industria e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo.

I Vice Presidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili per non più di tre bienni consecutivi; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo, si procederà ad elezioni suppletive in Assemblea.

I Vice Presidenti sostituiscono e collaborano con lui e possono assumere deleghe ed assolvere funzioni proprie del Presidente, su sua indicazione.

Il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 14 - Rappresentanti aggiuntivi del Gruppo Piccola Industria in Consiglio Generale

Spettano al Gruppo Piccola Industria n. 3 rappresentanti aggiuntivi in seno al Consiglio Generale dell'Unione.

Essi durano in carica fino a due anni e decadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari, entro il 30 giugno.

Essi sono rieleggibili allo stesso titolo ma per non più di tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, ad integrazione dei componenti elettivi dello stesso e vengono nominati dal primo Consiglio Direttivo del Gruppo insediatosi successivamente al processo di rinnovo cariche.

Art. 15 - Dimissioni e decadenza

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti, senza alcuna giustificazione, tre riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

Non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

La decadenza automatica di cui sopra per assenze ingiustificate è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal Segretario.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un componente elettivo del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 16 - Disposizioni generali e incompatibilità

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei Valori associativi di Confindustria.

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Non sono rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Decadono automaticamente dalle cariche associative coloro i quali non intervengono senza alcuna giustificazione alle riunioni per tre volte consecutive o che non siano intervenuti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare. Non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

La decadenza automatica di cui sopra per assenze ingiustificate è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa, va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al Gruppo Piccola Industria che svolgono attività nell'ambito dell'organizzazione del Gruppo Piccola Industria a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo Piccola Industria sull'andamento di tale attività.

TITOLO QUINTO GESTIONE

Art. 17 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo Piccola Industria provvede l'Unione Industriali Napoli con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario collabora con gli organi dirigenti del Gruppo Piccola Industria nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

TITOLO SESTO DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 18 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo Piccola Industria deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 19 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica dell'organo direttivo competente dell'Unione Industriali Napoli.

Art. 20 - Rinvio allo Statuto dell'Unione Industriali Napoli e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento dell'Unione Industriali Napoli e nei Regolamenti Regionali e Nazionali del Gruppo Piccola Industria.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Unione Industriali Napoli.

Art. 21 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Generale dell'Unione Industriali Napoli.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari dell'Unione Industriali Napoli in tema di rinnovo delle cariche, le procedure inerenti il rinnovo delle cariche 2017-2019, di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente Regolamento, devono concludersi in tempi compatibili con il conseguimento dell'integrazione del Consiglio Generale, eletto con l'Assemblea del 3 maggio 2017, da realizzare entro la data ultima del 6 dicembre del corrente anno, anche in deroga alle tempistiche indicate nei citati articoli.

Per l'esercizio dei diritti sociali, trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 8 del vigente Statuto dell'Unione Industriali Napoli, per le quali i soci hanno diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo sempreché l'impresa sia in regola, all'atto della votazione, con i pagamenti dei contributi associativi dovuti fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso e con gli altri obblighi statutari e regolamentari.